



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
FUNZIONAMENTO e L'ORGANIZZAZIONE DELLA
COMMISSIONE SISMICA**

Approvato con Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE n. 47 del 13/09/2019

Si attesta che il presente regolamento comunale risulta conforme al testo depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale di Pontecagnano Faiano.

INDICE

ART. 1 - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE - SCOPO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
ART. 3 – LE STRUTTURE TECNICHE COMPETENTI IN MATERIA SISMICA.....	6
ART. 4 – NOMINA DELLA COMMISSIONE SISMICA	7
ART. 5 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, NOMINA E PRESIDENZA.....	7
ART. 6 – DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE. SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI	8
ART. 7 – INCOMPATIBILITA', CONFLITTO DI INTERESSI E ANTICORRUZIONE	9
ART. 8 – DECADENZA DEI COMMISSARI	9
ART. 9 – RIUNIONE, CONVOCAZIONE, VALIDITÀ DELLE SEDUTE, VERBALIZZAZIONE.....	10
ART. 10 – ASPETTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE.....	11
ART. 11 – ULTERIORI ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE	12
ART. 12 – PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO SISMICO.....	13
ART. 13 – NECESSITÀ DEL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO SISMICO PRIMA DELL'INIZIO LAVORI	15
ART. 14 – PROCEDIMENTI IN CORSO - VARIANTI INNOVATIVE	16
ART. 15 – MODULISTICA.....	17
ART. 16 – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE ISTRUTTORIE. ONERI PER IL FUNZIONAMENTO .	17
ART. 17 – CORRISPETTIVO COMPONENTI COMMISSIONI ED ATTIVITA' CONNESSE	18
ART. 18 – ATTIVITA' DI VIGILANZA.....	19
ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE - NORME DI RINVIO	19

ART. 1 - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE - SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. L'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla **Legge Regionale Campania (LRC) 7 gennaio 1983, n. 9** e ss. mm. e i. "*Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico*", nonché dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010 recante "*Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania*".
2. L'art. 33 della legge regionale 27/1/2012, n. 1, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2012)*", ha – tra l'altro – aggiunto alla L.R. 9/1983 l'**art. 4bis** rubricato "**Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni**" che prevede il trasferimento ai Comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata, che ne facciano specifica richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno, delle attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5 (della L.R. 9/1983), come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (*Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa*).
3. La deliberazione di Giunta Regionale Campania n. 161 del 04.04.2012 ha fornito le "*Prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 – trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata*".
4. L'art. 4-bis della LRC n.9/1983 è stato modificato dalla L.R. 16/2014 e per l'effetto la formulazione vigente risulta essere la seguente:
"Art. 4 bis (e successiva modifica LRC 28/2018) – Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i Comuni
 1. *Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n.19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.*
 2. *L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate (ai sensi della L.R. 28/2018 art.1) da cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti al relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria*

civile e comprovata esperienza in collaudi sismici; i restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.

3. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata. I componenti sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune, unione di comuni o comuni in forma associata.

4. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

5. Il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o dei comuni in forma associata, trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato.

6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore";

5. La deliberazione di Giunta Regionale Campania n. 181 del 14.04.2015 ha fornito ulteriori disposizioni di attuazione e linee guida per l'espletamento delle funzioni trasferite (art. 4-bis LRC 9/83 e ss.mm.e ii., DGR 161/2012).

6. La Regione Campania con **Delibera della Giunta Regionale n. 246 del 11/06/2019** ha accolto la richiesta di trasferimento di funzioni di cui alla L. 9/83 in materia di difesa del territorio dal rischio sismico (tipo B), formulata dal Comune di Pontecagnano in forma singola.

7. Il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Genio Civile, di cui all'art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, così come introdotto dall'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, e successivamente modificato dall'art.1, commi 192 e 237 della legge regionale 7 agosto 2014, n.16, sono di seguito elencate:

a. ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale n.9/1983 -, con eccezione di quelle la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";

b. ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n.9/1983;

c. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica - articolo 2 legge regionale n.9/1983 -, con eccezione di quelle relative ad "opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";

- d. rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9/1983 -, con eccezione di quelle "la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- e. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere - articolo 2 legge regionale n.9/1983;
- f. rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9/1983;
- g. effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9/1983;
- h. controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma1 lettere a) e b) della legge regionale n.9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n.9/1983;
- i. ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n.9/1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelle "la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- j. ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n.9/1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelli "la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- k. ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n.241/90 s.m.i., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- l. conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti.

8. Lo scopo del presente regolamento è, pertanto, di disciplinare le procedure per l'attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 "**Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni**".

9. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio Civile.

10. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, in materia di procedimento amministrativo operano le previsioni della **legge 241/90 e ss.mm..ii.**

ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., ed in particolare la competenza per il rilascio dei provvedimenti sismici, e degli adempimenti connessi, relativamente alle opere la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna.

2. Tenuto conto del numero di abitanti e del numero di pratiche da gestire annualmente il numero delle Commissioni è stabilito in **UNA**. La stessa sarà composta da personale tecnico di elevata professionalità e competenza, secondo criteri di adeguatezza ed efficienza dell'azione amministrativa.
3. Nel caso in cui se ne ravvisasse l'esigenza e su richiesta del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, considerato il numero di pratiche da gestire, è facoltà del Sindaco procedere alla nomina di una seconda Commissione. Pertanto, secondo necessità, il numero delle Commissioni è portato a **DUE**. Qualunque sia il numero delle commissioni, restano egualmente validi tutti i principi legislativi in merito, nonché le disposizioni del presente regolamento.
4. Il Comune con il presente regolamento provvede, anche, a regolamentare, nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa, ogni aspetto connesso al funzionamento della commissione di cui all'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983 e ss.mm.ii.

ART. 3 – LE STRUTTURE TECNICHE COMPETENTI IN MATERIA SISMICA

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia sismica, ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83, il Comune di Pontecagnano si doterà di una **struttura tecnico-amministrativa incardinata presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione** e composta come di seguito:
 - una commissione di tecnici competente per l'istruttoria e l'esame dei progetti (di seguito denominata **Commissione sismica** ovvero, secondo necessità, **Prima Commissione sismica** e **Seconda Commissione sismica**), così come indicato dalla L.R. 9/83 e s.m.i., per lo svolgimento di tutte le attività ivi indicate e specificate nel presente regolamento;
 - un **Ufficio Sisma**, con una o più unità di ruolo, scelte tra i dipendenti comunali in forza al Settore LL.PP. e Manutenzione, per lo svolgimento delle attività accessorie e complementari della/e commissione/i e per le attività di raccordo tra il Ufficio Sisma e la/e Commissione/i;
 - il **Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione**, il quale, fino a quando non proceda ad eventuale diversa individuazione nell'ambito del proprio settore, è responsabile del procedimento amministrativo legato alle procedure di rilascio del titolo sismico e degli adempimenti connessi, nonché:
 - del rispetto dei termini e verifica del buon andamento della/e Commissione/i;
 - della trasmissione della documentazione al Settore Provinciale del Genio Civile, ecc.;
2. La struttura tecnico-amministrativa di cui al precedente comma 1 dipenderà esclusivamente dal Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione che, secondo necessità e nel rispetto del presente Regolamento, impartirà le dovute e necessarie direttive al fine del corretto funzionamento delle funzioni in materia sismica.

3. Il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale è responsabile della vigilanza edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 nonché del controllo sulla realizzazione delle opere di cui alla L.R. 9/83 e al Reg.to Regionale n. 4/2010.

ART. 4 – NOMINA DELLA COMMISSIONE SISMICA

1. La Commissione è nominata dal Sindaco del Comune con proprio decreto, individuando i componenti nell'ambito dei professionisti iscritti nell'apposito Elenco Comunale di tecnici idonei a ricoprire la funzione di componente effettivo e i correlati componenti supplenti della Commissione per l'autorizzazione sismica di cui all'art. 4 bis della Legge Regionale n. 9/1983, come modificato dall'art. 33 della Legge Regionale n.1/2012 e dall'art. 1, comma 50, della Legge Regionale n. 28/2018, suddivisi in base a due profili professionali:

- **n. 3 membri (componenti esperti)** individuati tra tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici;
- **n. 2 membri (componenti semplici)** individuati tra ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, i quali possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali.

2. Uno dei due componenti semplici assolve la funzione di segretario della Commissione.
3. L'unità/le unità di ruolo necessaria/necessarie per lo svolgimento delle attività accessorie e complementari della commissione e per le attività di raccordo tra l'Ufficio Sisma e la Commissione sarà/saranno individuata/individuate mediante propria disposizione del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione.
4. Nel caso di più commissioni vale, per ciascuna, quanto riportato ai punti precedenti.

ART. 5 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, NOMINA E PRESIDENZA

1. La Commissione Sismica è formata da:

Componenti effettivi:

- **cinque professionisti tecnici**, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici. I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali.

Componenti supplenti:

- **da n.2 componenti supplenti** dei componenti effettivi, poiché in caso di impossibilità di uno dei componenti effettivi a svolgere anche temporaneamente l'incarico e ad intervenire anche temporaneamente alla seduta, intervenuta nelle more di un procedimento, si procederà alla temporanea sostituzione con il corrispondente membro supplente; la sostituzione non comporterà l'interruzione del procedimento e il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione del procedimento stesso; di tale evenienza se ne darà conto nel verbale della Commissione Tecnica.

2. La commissione sismica è nominata dal Sindaco con proprio decreto, individuando i componenti nell'ambito dei professionisti iscritti nell'apposito Elenco Comunale dei tecnici idonei a ricoprire la funzione di componente effettivo e i correlati componenti supplenti della Commissione formato a seguito di apposito avviso pubblico.
3. Il decreto sindacale di nomina individuerà il presidente tra i professionisti iscritti all'elenco alla sezione componenti esperti **in possesso del requisito di collaudatore in corso d'opera** ai sensi della L.R. n. 9/83. Con le stesse modalità sarà individuato un vice presidente che, in caso di assenza o impedimento temporanei e documentati del presidente, avrà pieni e medesimi poteri e rappresentanza.
4. Nel caso di più commissioni vale, per ciascuna, quanto riportato ai punti precedenti.

ART. 6 – DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE. SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La commissione così come costituita a seguito di decreto sindacale, resterà in carica per **due (2) anni** e non può essere rinnovata, garantendo il principio di rotazione delle nomine.
2. Nel caso in cui dovesse, per qualsiasi causa, venir meno un componente della commissione, si procederà alla temporanea sostituzione con il corrispondente membro supplente. La sostituzione dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, al fine di non alterare la composizione della stessa commissione e pregiudicarne il funzionamento.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un componente tecnico effettivo della Commissione, il corrispondente componente supplente subentra come effettivo senza necessità di procedere a nuova nomina con Decreto Sindacale; resta in carica per il periodo residuo rispetto al compimento dei due anni.
4. Nel caso in cui non fosse più possibile attingere all'elenco dei tecnici istituito presso il comune, si provvederà ad un aggiornamento dello stesso secondo le modalità previste dall'Ente e le norme in materia.
5. Nel caso di più commissioni vale, per ciascuna, quanto riportato ai punti precedenti.

ART. 7 – INCOMPATIBILITA', CONFLITTO DI INTERESSI E ANTICORRUZIONE

1. Per i componenti della Commissione operano a norma del presente Regolamento le incompatibilità previste per i soggetti che si ritrovino nelle condizioni disposte dall'art. 63 del D.lgs. 267/00. L'inesistenza di incompatibilità sarà attestata dalla Commissione stessa durante la sua prima seduta ed almeno con cadenza annuale, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati.
2. I Componenti della commissione decadono automaticamente nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui all'art. 63 del D.lgs. 267/00.
3. I componenti della commissione nella prima seduta dichiarano (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) se direttamente interessati alla trattazione di progetti e argomenti specifici, di astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall'aula. L'allontanamento a causa di conflitto di interessi non riduce il numero legale per la validità della seduta e non comporta la sostituzione del membro uscente. Il mancato rispetto dell'obbligo di astensione appena illustrato comporta la decadenza dall'incarico e la segnalazione all'Autorità Giudiziaria. Si precisa che in caso di allontanamento di più di due membri si procederà alla nomina dei membri supplenti.
4. Il componente della commissione non può partecipare astenendosi dalla seduta anche durante l'esame di un progetto:
 - che lo riguardi direttamente quale proprietario dell'area e/o tecnico in genere (progettista architettonico, strutturale, direttore dei lavori, ecc.);
 - che riguardi aree o fabbricati confinanti con aree o fabbricati di sua proprietà;
 - che riguardi aree sulle quali insista diritto di proprietà o diritto reale di godimento di parenti (sino al quarto grado) o di affini (sino al secondo grado) oppure in quanto sia comunque interessato all'esecuzione delle opere.
5. Nel caso di più commissioni vale, per ciascuna, quanto riportato ai punti precedenti.

ART. 8 – DECADENZA DEI COMMISSARI

1. I componenti della commissione decadono automaticamente:
 - se risultano assenti, senza motivata giustificazione, per più di tre riunioni consecutive della commissione per l'autorizzazione sismica (impegni assunti dai commissari se non di particolare e comprovata importanza non costituiscono motivazione di assenza);
 - se, successivamente alla loro nomina, non effettuano la dichiarazione di astensione di cui all'art. 9 comma 3 e 4;
 - se non ottemperano alle direttive del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione impartite al fine del corretto funzionamento delle funzioni in materia sismica;

2. Nelle suddette circostanze il Responsabile del Settore LL.PP. ne dà comunicazione motivata al Sindaco, che provvede alla sostituzione. I commissari decaduti per inadempienza sono automaticamente cancellati dall'elenco.
3. La sostituzione di uno o più membri della commissione può essere richiesta dal Responsabile del Settore LL.PP. in caso di accertata inadeguatezza tecnico amministrativa in materia di gestione delle attività e delle funzioni di cui all'art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm.ii.
4. Nel caso di più commissioni vale, per ciascuna, quanto riportato ai punti precedenti.

ART. 9 – RIUNIONE, CONVOCAZIONE, VALIDITÀ DELLE SEDUTE, VERBALIZZAZIONE

1. La Commissione Sismica si terrà **almeno una volta a settimana** (giorno da definirsi a cura del Responsabile del Settore di concerto con i membri nominati durante la prima seduta della Commissione stessa) anche in presenza di un unico progetto da esaminare e/o attività istruttoria amministrativa connessa alla funzione sismica. Qualora se ne ravvisi la necessità e/o l'urgenza il numero delle sedute è aumentato a due.
2. Le sedute si tengono in un apposito locale individuato dall'Amministrazione Comunale;
3. L'Ufficio sisma almeno un giorno libero prima della data fissata per la riunione di cui al co 1, anche via e-mail, comunica al Presidente della Commissione l'elenco dei progetti da valutare. In assenza di documentazione da esaminare i componenti sono esonerati dalla riunione.
4. Il Presidente, a seguito della comunicazione di cui al comma precedente, ha l'incarico di attivare o meno il funzionamento della Commissione stessa dandone comunicazione a tutti i componenti.
5. Durante la prima seduta, il presidente deve esaminare le condizioni degli eletti e trasmetterne verbale al Responsabile Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, al Sindaco e al Segretario comunale.
6. Delle sedute dalla Commissione Sismica viene redatto regolare verbale, da raccogliere in apposito registro a cura del segretario della stessa.
7. Per la validità delle sedute è necessario l'intervento di almeno tre componenti (di cui almeno due membri esperti), tra i quali, necessariamente, il presidente o il vice presidente. Le decisioni sono prese all'unanimità oppure a maggioranza di voti dei presenti, espressi in forma palese. Resta ferma la decadenza dei componenti di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
8. In caso di parità di voto, vale il voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente.

9. In caso di decisione presa a maggioranza, deve essere annotato a verbale il nome del componente dissenziente e le relative motivazioni di dissenso.
10. Il membro della Commissione Sismica che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 7 co 3 e 4 deve allontanarsi dalla seduta; l'allontanamento deve risultare dal verbale della seduta. Nel caso in cui, provata la causa di allontanamento, il membro rifiuti di allontanarsi dalla seduta, la Commissione Sismica deve pronunziarne la ricusazione, facendola risultare dal verbale. Il Presidente sospende la seduta e ne dà immediata comunicazione Responsabile Settore Lavori Pubblici e Manutenzione per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Qualora la condizione di conflitto di interessi concerna il presidente, la comunicazione deve essere effettuata dal vice presidente.
11. Le deliberazioni assunte con la partecipazione di membri per il quali ricorrano i presupposti per l'allontanamento, debbono essere annullate dal Presidente, o nel caso il conflitto di interessi concerna quest'ultimo, dal vice presidente.
12. Nel verbale della riunione deve riportarsi preliminarmente ogni volta la dichiarazione di tutti i membri sull'inesistenza di cause di allontanamento che li concernano.
13. Le sedute della commissione per l'autorizzazione sismica non sono pubbliche. Se ritenuto opportuno dalla maggioranza dei membri, il presidente potrà ammettere la partecipazione del solo progettista, ma limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere.
14. Il Responsabile Settore Lavori Pubblici e Manutenzione può partecipare alle sedute della commissione sismica anche se non espressamente convocato. In ogni caso, però, non partecipa all'atto della votazione per la espressione del parere. Nel verbale della seduta va riportata la presenza o l'assenza del responsabile eventualmente intervenuto ovvero, se presente, le sue eventuali dichiarazioni.
15. I verbali della commissione devono essere sottoscritti dal presidente e dai membri della commissione presenti. Deve essere altresì sottoscritta nella forma suindicata una copia (cartacea) di tutti gli elaborati progettuali.
16. Nel caso di più commissioni vale, per ciascuna, quanto riportato ai punti precedenti.

ART. 10 – ASPETTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La commissione sismica svolgerà tutte le attività così come disciplinate dal Regolamento Regionale n. 4/2010, come integrato dal Reg.to Regionale n. 2/2011. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell'attività istruttoria amministrativa verifica, anche a mezzo di liste di controllo:

- a) la sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il “deposito sismico” ovvero “l’autorizzazione sismica”;
- b) la correttezza dell’impostazione dell’istanza, anche nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui al presente regolamento;
- c) la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
- d) la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell’istanza e negli elaborati progettuali;
- e) la completezza e correttezza del **contenuto del supporto digitale, la verifica della validità delle sottoscrizioni digitali** e la corrispondenza a quanto riportato nell’istanza e negli elaborati progettuali consegnati in formato cartaceo;
- f) la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
- g) la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti (**NTC 2018 e relativa Circolare**), con particolare riguardo alla casistica degli edifici esistenti;
- h) l’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell’impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
- i) che **gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo** e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell’esecuzione dei lavori.

2. Nel caso di più commissioni vale, per ciascuna, quanto riportato ai punti precedenti.

ART. 11 – ULTERIORI ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione Sismica, nel rispetto dell’art. 4-bis della LRC n.9/1983 e ss.mm.ii., procederà all’esame e all’istruttoria dei progetti svolgendo tutte le attività istruttorie di supporto necessarie che a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si indicano di seguito:
 - a) redazione dei verbali di seduta della commissione;
 - b) predisposizione delle note di avvio del procedimento di cui alla l. 241/90 e s.m.i.;
 - b) predisposizione delle note per eventuali richieste di integrazioni;
 - c) predisposizione dei provvedimenti autorizzativi ovvero di diniego (autorizzazione e/o deposito), compresa la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della pratica;
 - d) predisposizione dell’attestazione di deposito della valutazione della sicurezza;
 - e) predisposizione dell’attestazione finale di avvenuto e corretto deposito della relazione a strutture ultimate;
 - f) predisposizione dell’attestazione finale di avvenuto e corretto deposito del certificato di collaudo;
 - g) predisposizione di ogni ulteriore documento di natura tecnico/amministrativa, riguardante l’intero procedimento di natura sismica, dalla denuncia dei lavori fino al collaudo e ultimazione degli stessi;
 - h) predisposizione del provvedimento di voltura di autorizzazioni e/o depositi sismici in precedenza rilasciati.

2. Tutti i documenti istruttori predisposti, fatta eccezione per i verbali di seduta della commissione, devono essere sottoposti al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione per una verifica preliminare. Qualora ritenuto necessario il Responsabile potrà apportare le dovute modifiche e/o integrazioni che saranno recepite dalla commissione all'atto della redazione del documento finale. L'Ufficio Sisma curerà la trasmissione degli atti.
3. Il Presidente della Commissione Sismica sottoscrive altresì:
 - a) le note di cui alla L. 241/90 e s.m.i. nonché le eventuali richieste di integrazioni;
 - b) la proposta di provvedimento autorizzativo ovvero di diniego (autorizzazione e/o deposito);
 - c) la proposta di attestazione di avvenuto e corretto deposito della valutazione della sicurezza, della relazione a strutture ultimate, del certificato di collaudo.
4. L'Ufficio Sisma, incardinato presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della commissione, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:
 - a) ricezione delle denunce dei lavori, delle comunicazioni di variazioni delle stesse, delle valutazioni della sicurezza, delle relazioni a strutture ultimate, dei certificati di collaudo, ecc da trasferire per l'attività istruttoria alla commissione sismica;
 - b) rilascio delle attestazioni di deposito della valutazione della sicurezza;
 - c) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e deposito sismico;
 - d) rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito della relazione a strutture ultimate e del certificato di collaudo;
 - e) conservazione ed archiviazione di atti e progetti;
 - f) ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
 - g) effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti (articolo 4 legge regionale n.9 del 1983);
5. Nel caso di più commissioni vale, per ciascuna, quanto riportato ai punti precedenti.

ART. 12 – PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO SISMICO

1. Il funzionamento delle attività, legate ai procedimenti di rilascio dei provvedimenti di deposito/autorizzazioni sismiche, avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate:
 - a) il committente, o il costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti di deposito/autorizzazione sismica, con le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 4/2010 (integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011), direttamente presso il protocollo generale del Comune di Pontecagnano, indirizzandola al Settore Lavori Pubblici - Ufficio Sisma.

- b) la denuncia dei lavori va fatta presentando, **in duplice originale debitamente firmato oltre a n. 1 supporto digitale con file sottoscritti digitalmente**, la modulistica (adattata all'uopo) prevista dall'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2010 comprensiva di tutti gli allegati ivi richiesti;
- c) Alla domanda deve essere allegato, altresì,:
- una dichiarazione, firmata congiuntamente dal committente e dal progettista architettonico, dalla quale si evince che l'intervento previsto non riguarda "opere pubbliche o di interesse strategico" e che l'altezza dal piano di campagna non supera i 10,50 metri;
 - una dichiarazione, firmata dal progettista architettonico, dalla quale si evince che gli elaborati progettuali architettonici allegati alla denuncia dei lavori sono identici a quelli presentati e/o da presentare ai fini del rilascio dello specifico titolo abilitativo;
 - originale del versamento del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 9/83;
 - la documentazione di cui al punto c) deve essere presentata in duplice originale debitamente firmato e contenuta nel supporto informatico con sottoscrizione digitale;
- d) la presentazione della denuncia viene effettuata tutti i giorni della settimana secondo gli orari di apertura del Protocollo Generale;

2. Il Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione provvede a smistare tramite il sistema informatico di gestione interno le pratiche all'Ufficio Sisma secondo un criterio cronologico;
3. L'Ufficio Sisma provvederà allo svolgimento delle attività accessorie e complementari della commissione, nonché alle attività di raccordo tra la Commissione, l'ufficio e il Responsabile di Settore secondo le modalità di cui al presente Regolamento;
4. Con la presentazione della denuncia dei lavori e con la comunicazione da parte dell'Ufficio Sisma al presidente della commissione sismica dell'elenco delle denunce pervenute, si avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "deposito/autorizzazione sismica", da adottarsi entro il termine di quarantacinque giorni; decorso tale termine, senza che la struttura tecnica competente abbia rilasciato l'autorizzazione non si forma il silenzio-assenso e trovano applicazione i rimedi previsti dalla legge in caso di mancata emanazione dei provvedimenti nei termini previsti;
5. La Commissione sismica, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, si deve esprimere **obbligatoriamente, motivatamente e incondizionatamente** in ordine alla idoneità progettuale entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza (art. 4 bis della LRC n.9/1983 e s.m.i.); nelle sedute previste, la Commissione esaminerà tutte le pratiche (denunce di nuovi lavori, varianti ad autorizzazioni già rilasciate, integrazioni prodotte dai committenti, ecc.) presentate fino a quel momento, tenendo conto del numero progressivo di protocollo generale; qualora non fosse possibile, per l'elevato numero di pratiche presenti, esaminarle tutte nella stessa seduta, la Commissione dovrà, comunque, completare le istruttorie entro sette giorni dalla prima seduta

(cioè l'esame di un progetto, una volta iniziato, deve concludersi in senso positivo, negativo o con richieste integrative entro sette giorni);

6. A seguito di esame della documentazione, la Commissione può richiedere le opportune integrazioni (in ragione dell'assenza, incompletezza o irregolarità degli elaborati progettuali, della dichiarazione asseverata, ecc.) da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la Commissione comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (nel caso di richiesta di integrazioni, la Commissione avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni prodotte dal committente, senza alcun compenso aggiuntivo);
7. La Commissione nel corso dell'istruttoria, in alternativa a quanto previsto al punto precedente, può altresì richiedere agli interessati:
 - la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella medesima documentazione;
 - i chiarimenti ritenuti necessari a seguito dell'esame nel merito dei medesimi elaborati progettuali e dichiarazioni.
8. La Commissione si atterrà scupolosamente alle disposizioni del presente Regolamento, con particolare riguardo alle competenze assegnate;
9. Successivamente all'istruttoria della Commissione Sismica, le pratiche sono trasmesse al Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione, per il tramite dell'Ufficio Sisma, che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione/deposito;
10. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione emette il provvedimento di "autorizzazione/deposito sismica/o", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata, rilasciandolo al richiedente. In caso di esito negativo, il Responsabile emette un provvedimento motivato di diniego.
11. Il Responsabile trasmette al Settore Provinciale del Genio Civile, oltre al provvedimento sismico, gli elaborati in formato cartaceo o su supporto informatizzato.
12. Nel caso di più commissioni vale, per ciascuna, quanto riportato ai punti precedenti.

ART. 13 – NECESSITÀ DEL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO SISMICO PRIMA DELL'INIZIO LAVORI

1. I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio, non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata dal Ufficio tecnico comunale l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del

progetto strutturale nei casi previsti dalla L.R. n. 9/83 e dal relativo Reg.to Regionale n. 4/10. Pertanto:

- il procedimento di autorizzazione/deposito sismico è attuato dopo il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della DIA/SCIA, ecc;
- i lavori possono essere iniziati dopo che il Ufficio tecnico comunale abbia restituito all'interessato il progetto strutturale corredato dell'autorizzazione sismica.

ART. 14 – PROCEDIMENTI IN CORSO - VARIANTI INNOVATIVE

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della **Delibera della Giunta Regionale n. 246 del 11/06/2019**, che ha trasferito le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai sensi dell'art. 4-bis della L.R. 9/83, dovranno essere completati, e produrranno i loro effetti, secondo le disposizioni delle leggi regionali previgenti.
2. I procedimenti si intendono "in corso" qualora sia stato avviato in data antecedente all'entrata in vigore della citata deliberazione il relativo iter abilitativo in campo sismico, e cioè quando:
 - sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture – di seguito denominato "progetto strutturale" – presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno;
 - sia stato depositato il progetto originario e successivamente occorre procedere alla richiesta di una variante non sostanziale.
3. Le variazioni in corso d'opera, da attuarsi successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, che comportino la completa rielaborazione del progetto strutturale (c.d. varianti innovative) richiedendo, di fatto, il riavvio del processo edilizio, sia per gli aspetti urbanistici che per quelli sismici, saranno sottoposte alla disciplina sopravvenuta, tra cui l'art. 4 bis della L.R. n. 9/1983 e ss.mm.ii..
4. Alle varianti innovative, inoltre, si applica in ogni caso la normativa tecnica per le costruzioni di cui al D. M. 14 gennaio 2008.
5. Ai fini dell'applicazione del 2° e 3° comma, si definiscono varianti innovative quelle varianti che si configurano come una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria, in quanto modificano in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento sismico globale della costruzione.
6. In ogni caso, per entrambe le tipologie, le richieste non potranno essere prese in considerazione fino a quando l'Ufficio Competente, che ha ricevuto il deposito, non consente il subentro delle competenze Tecniche e Amministrative (trasferimento atti tecnici e amministrativi depositati ecc.).

ART. 15 – MODULISTICA

1. Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, ovvero per gli atti consequenziali, il Comune di Pontecagnano Faiano si avvarrà della modulistica (adattata all'uso) prevista dall'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2010.
2. In particolare detta modulistica sarà resa disponibile ai professionisti, operanti nel settore della progettazione strutturale, sul sito web istituzionale dell'Ente.

ART. 16 – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE ISTRUTTORIE. ONERI PER IL FUNZIONAMENTO

1. Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 – "*Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica*", è **fatto obbligo corrispondere il contributo**, per lo svolgimento delle attività istruttorie, sia per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica sia per tutti i depositi del progetto esecutivo (indipendentemente dal fatto che il medesimo progetto depositato sarà oggetto o meno di successivo controllo in fase di realizzazione). Si precisa che il rimborso è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica.
2. Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro (intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento per effetto delle azioni sismiche indipendente rispetto alle costruzioni eventualmente contigue), è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.
3. Il versamento è effettuato con le modalità indicate nella D.G.R.C. n. 316/2012 e nella misura indicata dalla relativa tabella ad essa allegata, salvo successive modifiche e integrazioni.
4. Il controllo circa il corretto versamento del contributo di cui ai commi precedenti, è effettuato dalla commissione sismica, che ne dà attestazione negli atti trasmessi al Responsabile del Settore LL.PP. La mancata attestazione circa il corretto versamento, impedisce al suddetto responsabile il rilascio del provvedimento sismico. Il Rilascio di un'autorizzazione sismica, ivi compresa quella per lavori minori, o di un provvedimento di deposito sismico, in mancanza di attestazione di corretto versamento, comporta danno erariale, salvo ulteriori responsabilità.
5. Ai sensi dell'art. 4-bis della L.R. 9/83 e ss.mm.ii. "*per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con*

l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore".

6. Il contributo per il deposito ed l'istruttoria dei progetti sarà disposto in favore del Comune di Pontecagnano, le cui modalità saranno definite con apposito atto a cura del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione e del Responsabile del Settore Finanziario Gestione Entrate.
7. Con dette risorse si provvederà a coprire il 100% delle spese derivanti dal funzionamento della commissione, e attività accessorie, di cui al presente regolamento.
8. Il Comune ha facoltà di richiedere al committente un ulteriore versamento a titolo di "Diritti di segreteria". L'importo di tali diritti verrà fissato attraverso apposito atto giuntale.

ART. 17 – CORRISPETTIVO COMPONENTI COMMISSIONI ED ATTIVITA' CONNESSE

1. Le somme introitate ai sensi del precedente articolo dal Comune per l'istruttoria e la conservazione dei progetti saranno così suddivise:
 - 80% ai membri della Commissione;
 - 20% per il finanziamento di tutte le spese occorrenti per il funzionamento della commissione e dell'ufficio, nonché le spese di conservazione degli atti e degli elaborati progettuali e similari.
2. L'importo calcolato per le indennità da corrispondere ai commissari, fissato in percentuale del 80%, **comprensivo di spese e rimborsi oltre che di CNPAIA e di IVA**, viene così suddiviso:

Presidente:	20 %
Componenti esperti:	2 x 17,5 %
Componenti semplici:	2 x 12,5 %

L'incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quanto altro non specificatamente compensato in forza del presente atto.

3. Il compenso ai componenti della commissione viene erogato, con Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP., ogni tre mesi a decorrere dal decreto di nomina previa acquisizione di fattura elettronica e previa verifica delle pratiche effettivamente esaminate. Eventuali oneri non corrisposti ai membri di commissione costituiscono economie e rientrano nell'utilizzo delle spese occorrenti per il funzionamento della commissione e dell'ufficio.
4. Nel caso di più commissioni vale, per ciascuna, quanto riportato ai punti precedenti, con la precisazione che l'indennità complessiva da corrispondere ad ogni commissione viene calcolata in base alle pratiche effettivamente assegnate e gestite.

ART. 18 – ATTIVITA' DI VIGILANZA

1. La L.R. n. 9/83 ed il successivo Reg.to Regionale n. 4/10 hanno inteso concentrare nel Comune le funzioni in materia di vigilanza sulle attività di trasformazione del territorio, anche per i profili che attengono all'osservanza della disciplina antisismica e ciò in linea con quanto disposto dal DPR 380/01.
2. L'articolo 103, comma 1, DPR n. 380 del 2001 dispone, infatti, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, che accertano che sono stati iniziati lavori senza l'autorizzazione sismica o senza il deposito del progetto strutturale, *danno comunicazione del processo verbale di accertamento della violazione (di cui all'art. 96 del DPR 380) all'Ufficio Tecnico della Regione.*
3. È data facoltà, dunque, al Responsabile del Settore di agire, in funzione della gravità delle violazioni accertate.

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE - NORME DI RINVIO

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a far data dalla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale.
 2. Quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento viene disciplinato dalle leggi nazionali e regionali, nonché dagli altri eventuali Regolamenti comunali di settore vigenti.
-